

N.164-1//2023

Oggetto: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**  
**SEZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Il G.D.,

letta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentata per il tramite dell'OCC di Lucca da VALENTINO GRANDE ( ), residente in

dato atto della depositata integrazione;

rilevato che la proposta è corredata dei documenti indicati nell'art.67, co. 2 CCII;

esaminata la relazione dell'OCC, in persona del gestore della crisi dott. Rita Lari;

rilevato ancora che la ricorrente ha chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio di carattere generale, consistenti nel divieto di azioni esecutive o cautelari, chiedendo inoltre la sospensione delle trattenute INPS sulla pensione, derivanti dall'indicato contratto di finanziamento con cessione del quinto;

ritenuto che parte ricorrente versa in situazione di sovraindebitamento, così come risulta dalla relazione dell'OCC; che, inoltre, non ricorrono le condizioni soggettive ostative, di cui all'art.69, co.1 CCII (v. sempre relazione dell'OCC);

visto l'art.70 CCII;

**P.Q.M.**

dispone la pubblicazione a cura dell'OCC della proposta e del piano, con oscuramento di tutti i dati sensibili (relativi, fra l'altro, alle condizioni di salute del debitore e/o di familiari), sul sito del tribunale di Lucca, e che di ciò sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori.

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente; la sospensione delle trattenute INPS sulla pensione, come da motivazione;

Rappresenta a creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni, sono effettuate mediante deposito in cancelleria; che, inoltre, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione.

Dispone che il gestore della crisi, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle osservazioni dei creditori, relazioni, sentito il debitore, sulle stesse e proponga, ove necessario, le modifiche del piano che ritiene necessarie.

Lucca, 20/12/2023.

Il Giudice delegato

Giulio Giuntoli